

N. 31079/05 Notizie di Reato

N 7291/15 (stralcio da 27771/14 e da 19356/05) R.G. G.I.P.
(3176)

N.496/2015 Reg. Sent.

Data Deposito .17.03.2015

Data Irrevocabilità

N. Reg. Esec.

N. Campione Penale

Redatta Scheda



TRIBUNALE DI ROMA
UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
UFFICIO 19°

SENTENZA
(Art. 425 - c.p.p.)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice **Dr. Alessandro Arturi**, all'udienza del 17.03.2015 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei confronti di:

GARCÍA MEZA TEJADA, Luis nato a La Paz (Bolivia) l'8 agosto 1929.
Detenuto nel Carcere di Chonchonoro di El Alto-

con notifica ex art. 169 cpp mediante consegna al difensore nominato avv. Anixia Torti del foro di Roma
Via Bersone, 127 **ASSENTE**

- è assistito d'ufficio dall'avv. **Anixia Torti** del foro di Roma Via Bersone, 127 **ASSENTE**
- sostituito ex art. 102 cpp dall' Avv. Roberto Rosati

IMPUTATO

- **Capo I2: casi CAMPIGLIA e VIÑAS**

Luis GARCÍA MEZA TEJADA,

(in concorso con **Luis ARCE GÓMEZ, Francisco MORALES BERMUDEZ, Pedro RICHTER PRADA, German RUIZ FIGUEROA, Martín MARTÍNEZ GARAY e Iván PAULÓS.**

per i quali è stato disposto il rinvio a giudizio dinanzi alla Terza Corte d'Assise di Roma e **ODLANIER RAFAEL MENA SALINAS - deceduto-**)

I 2) del delitto p. e p. dagli artt.. 81 cpv, 422, 630, 575, 576 1° comma, nn. 1 e 4, 577 1° comma, nn. 2, 3 e 4, e 61 nn. 1, 2, 4 e 9 c.p. per avere, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in concorso tra loro e con **Armando LAMBRUSCHINI DELAVALLE, Omar Domingo Rubens GRAFFIGNA POZZI, José Antonio VAQUERO, Octávio Aguiar DE MEDEIROS, Carlos Alberto MARTINEZ,** (per

i quali si procede separatamente), e con altri deceduti (**Leopoldo Fortunato GALTIERI CASTELLI**, **Alberto Alfredo VALÍN**, **Jorge Alberto MUZZIO**, **João Baptista DE OLIVEIRA FIGUEIREDO**, **Benito GUANES SERRANO**, **Aparicio MÉNDEZ MANFREDINI**, **Manuel Jacinto NÚÑEZ SALVAGNO**, **Luis Vicente QUEIROLO**, **Hugo León MÁRQUEZ SCHNITZSPAHN**, **Augusto José Ramón PINOCHET UGARTE**, **Alfredo STROESSNER MATIAUDA**, **Walter RAVENNA**, **Adolfo FOLLE MARTÍNEZ**, **Raúl J. BENDAHAN RABBIONE**, **Walter MACHADO** e **Jorge Rafael VIDELA**):

1) compiuto atti diretti a porre in pericolo, al fine di uccidere, l'incolumità di un numero indeterminato di persone, anche per il solo fatto di essere sospettate di militare nei *Montoneros* o di avere con gli stessi militanti meri rapporti di parentela, amicizia, affetto, frequentazione o simpatia; atti consistiti nell'aver arrestato, senza alcun provvedimento dell'Autorità legittima, un numero indeterminato di persone per i loro presunti rapporti con la citata organizzazione politica e nell'averle sottoposte a detenzione illegale e tortura, al fine di estorcere loro indicazioni sull'identità di altri partecipanti alle citate organizzazioni, sui nomi di battaglia, sulla localizzazione e sulla partecipazione degli stessi a presunte azioni sovversive; e nell'aver concorso all'uccisione di molte di esse ed in particolare dei cittadini italiani **Horacio Domingo CAMPIGLIA PEDAMONTI** e **Lorenzo Ismael VIÑAS GIGLI**, per le cui uccisioni si procede ai sensi dell'art. 8 c.p..

Atti ed azioni qui di seguito descritte:

per avere, a seguito della scoperta nel dicembre 1979 di numerose armi e del relativo munizionamento in un deposito di mobili a Buenos Aires, arrestato:

- **Ángel CARBAJAL**, a Buenos Aires, il 21 febbraio 1980, che si era recato in tale deposito;
- **Julio César GENOUD**, **Lia Mariana Ercilia GUANGIROLI** e **Verónica María CABILLA**, a Buenos Aires, il 27 febbraio 1980, rientrati il giorno prima nel paese;
- **Ernesto Emilo FERRE CARDOZO** e **Miriam Antonio FUERICHES**, a Buenos Aires, il 28 febbraio 1980, rientrati in Argentina dal Cile il 10 febbraio;
- **Raúl MILBERG** (rientrato in Argentina il 5 febbraio, assieme ad **Ángel CARBAJAL**) e **Matilde Adela RODRÍGUEZ de CARBAJAL**, a Buenos Aires, il 28 febbraio 1980;
- **Ricardo Marcos ZUCKER** e **Marta Elina LIBENSON**, a Buenos Aires, il 29 febbraio 1980, rientrati da poco nel paese;
- **Horacio Domingo CAMPIGLIA PEDAMONTI** e **Mónica Susana PINUS de BINSTOCK**, a Rio de Janeiro, il 12 marzo 1980;
- **Ángel Horacio GARCÍA PÉREZ**, **Jorge Oscar BENÍTEZ REY**, nella città di Luján (prov. di Buenos Aires), il 19 marzo 1980;
- **Ángel Servando BENÍTEZ**, nella città di Luján (prov. di Buenos Aires), il 20 marzo 1980;
- **Federico FRIAS ALBERGA**, a Buenos Aires, nel giugno 1980;
- **María Inés RAVERTA**, a Lima (Perù), il 12 giugno 1980, su indicazioni estorte al FRIAS;
- **Julio César RAMÍREZ** e **Noemi Esther GIANNOTTI de MOLFINO** (poi rinvenuta cadavere a Madrid il 21 luglio 1980), a Lima (Perù), il 12 giugno 1980, su indicazioni estorte alla RAVERTA mediante tortura;
- **Lorenzo Ismael VIÑAS GIGLI** e **Jorge Oscar ADUR**, al posto di frontiera di Paso de los Libres (Corrientes, Argentina), il 26 giugno 1980;
- **Silvia Noemi TOLCHINSKY** e **Héctor ARCHETTI**, al confine tra Argentina e Cile, il 9 settembre 1980 la prima ed in data imprecisata il secondo.
- per aver ucciso, dopo averle torturate, tutte le persone sopraelencate (tranne la TOLCHINSKY), oggetto di arresto illegale, i cui cadaveri, salvo quello della Noemi Esther GIANNOTTI de MOLFINO, non sono mai stati rinvenuti.

Ai correi si addebitano i ruoli e le responsabilità qui di seguito descritti:

Jorge Rafael VIDELA (deceduto), quale presidente della Repubblica argentina; **Armando LAMBRUSCHINI DELAVALLE**, quale comandante in capo della Marina e membro della giunta militare argentina; **Omar Domingo Rubens GRAFFIGNA POZZI**, quale comandante in capo dell'Aeronautica militare e membro della giunta militare argentina, in concorso con **Leopoldo Fortunato GALTIERI CASTELLI** (deceduto), quale comandante in capo dell'esercito e membro della giunta militare argentina, per aver deciso, autorizzato e diretto la repressione degli oppositori politici, attraverso il loro sequestro illegittimo, la loro tortura, la loro uccisione e l'occultamento dei loro cadaveri;

José Antonio VAQUERO, capo di Stato maggiore dell'esercito argentino da cui dipendeva la *Jefatura II - Inteligencia*, da cui, a sua volta, dipendeva il *Batallón de inteligencia* 601, in concorso con **Alberto Alfredo VALÍN** (deceduto), quale capo della *Jefatura II - Inteligencia*;

Juan Carlos GUALCO TERRAZA, quale capo della divisione che, nell'ambito della *Jefatura II* dell'esercito argentino, si occupava di raccolta di informazioni sull'attività sovversiva (la *Division inteligencia general subversiva*);

Julio César BELLENE, **Waldo Carmen ROLDÁN ARAUDO**, in concorso con **Jorge Alberto MUZZIO** (deceduto), quali, rispettivamente, vice comandante, terza carica in ordine d'importanza e comandante del *Batallón de inteligencia* 601, organismo che ha coordinato ed eseguito l'operazione repressiva contro i *Montoneros*; il **ROLDÁN ARAUDO**, inoltre, comandò la squadra speciale operativa che sequestrò, a Rio de Janeiro, il CAMPIGLIA e la PINUS;

Luis Jorge ARIAS DUVAL LAMPERTI (alias *Arismendi* o *El Ratón*), quale capo della *Central de reunión de inteligencia* del Battaglione 601, organismo di centralizzazione delle informazioni per il coordinamento dell'attività operativa;

Rodolfo Edgardo GONZÁLEZ RAMÍREZ (pseudonimo "Goenaga") (deceduto), quale capo del GT2, unità operativa a cui era affidata l'esecuzione materiale della repressione dei *Montoneros*;

Carlos Gustavo FONTANA TARANTO, quale ufficiale presso il Battaglione di *intelligence* 601, assegnato alla *Central de reunión*, con compiti operativi;

Julián MARINA NERI e **Arturo Enrique PELEJERO PALIZA**, quali ufficiali assegnati alla *Central de reunión* del Battaglione 601, in servizio nel GT2;

José Ramón PEREIRO VELONA, quale ufficiale in servizio al *Batallón de inteligencia* 601, assegnato al GT2;

Santiago Manuel HOYA HOYA (pseudonimo: *Pancho Villegas*), quale ufficiale in congedo dell'esercito, rientrato nelle fila del Battaglione 601 come parte del personale civile, in servizio nella *Central de reunión* ed in particolare nel GT2, responsabile di un CCD nei pressi di Campo de Mayo ove fu detenuto Lorenzo VIÑAS; **Rubén GALVEZ** e **Daniel MANERO**, quali carcerieri nelle villette nei pressi del Campo de Mayo, gestite da *Batallón de inteligencia* 601;

Oscar Ramón SÁNCHEZ (pseudonimo *Santillán* o *el viejo*) (deceduto), quale membro del personale civile di *intelligence* del Battaglione 601;

Cristino NICOLAIDES, quale comandante degli Istituti militari e della Zona IV, zona nel cui territorio si trovavano i CCD in cui furono reclusi, tra gli altri, CAMPIGLIA e VIÑAS;

Nedo Otto CARDARELLI PONS, quale ufficiale dell'esercito a capo del *Destacamento de inteligencia* 201, organismo di *inteligencia* della zona IV con sede presso il Campo de Mayo;

Inoltre, per il solo Lorenzo Ismael VIÑAS GIGLI:

Luciano Adolfo JAUREGUI LABBE, quale comandante del II Corpo dell'esercito e della Zona II, in cui fu sequestrato VIÑAS;

Francisco Javier MOLINA TORAN, quale capo del Distaccamento di *inteligencia* 123, con sede a Paso de los Libres, che operò la cattura di VIÑAS;

Antonio Herminio SIMÓN PÉREZ, quale vice comandante del distaccamento di *intelligence* 123 di Paso de los Libres;

José Luis MARCHISIO, **Eduardo Néstor CONSIGLIA**, **José María SOLIS COLOMBO** e **Jorge Eduardo BECHELLI**, quali ufficiali in servizio al Distaccamento di *inteligencia* 123 di Paso de los Libres nel 1980, quando vi fu sequestrato Lorenzo VIÑAS.

Ed ancora, per il solo **Horacio Domingo CAMPIGLIA PEDAMONTI**:

Pascual Oscar GUERRIERI NANNINI, quale ufficiale dell'esercito, in servizio nel *Batallón de inteligencia* 601, come comandante della Centrale operativa (*Central de operaciones*), che ha proceduto alla cattura del CAMPIGLIA.

Inoltre, sia per Lorenzo Ismael VIÑAS GIGLI che per Horacio Domingo CAMPIGLIA PEDAMONTI:

João Baptista DE OLIVEIRA FIGUEIREDO (deceduto), quale presidente della Repubblica del Brasile, **Walter PIRES DE CARVALHO E ALBUQUERQUE (deceduto)**, quale ministro dell'esercito del Brasile, **José FERRAZ da ROCHA (deceduto)**, quale capo di stato maggiore delle Forze armate (EMFA) del Brasile, **Octávio Aguiar DE MEDEIROS**, quale capo del *Serviço Nacional de Informações* (SNI): tutti per aver ideato e diretto un sistema di repressione politica che prevedeva l'utilizzo di pratiche illegali quali sequestri, torture e uccisioni.

Infine, per il solo Horacio Domingo CAMPIGLIA PEDAMONTI:

Euclides DE OLIVEIRA FIGUEIREDO FILHO, quale comandante del I Esercito e quindi della Zona di difesa interna in cui si trovava l'aeroporto di Rio de Janeiro dove fu sequestrato CAMPIGLIA;

Agnello DE ARAUJO BRITO, quale sovrintendente della Polizia federale per lo stato di Rio de Janeiro, organismo a cui era affidato il controllo delle frontiere e quindi anche degli aeroporti internazionali;

Edmundo Adolfo MURGEL, quale segretario della *Segurança Pública* dello Stato di Rio de Janeiro, autorità da cui dipendeva la polizia politica dello Stato (DOPS).

Infine, ancora, per l'uccisione del solo cittadino italiano Lorenzo Ismael VIÑAS GIGLI:

Antônio BANDEIRA, quale comandante del III Esercito e quindi della Zona di difesa interna in cui si trovava Paso de los Libres;

Henrique DOMÍNGUES, quale capo di Stato maggiore del III Esercito;

Luis Macksen DE CASTRO RODRÍGUES, quale sovrintendente della polizia federale per lo Stato di Rio Grande do Sul, organismo a cui era affidato il controllo delle frontiere;

João Osvaldo LEIVAS JOB, quale segretario della sicurezza pubblica (*Segurança Pública*) dello Stato di Rio Grande do Sul, autorità da cui dipendeva la polizia politica dello Stato (DOPS);

Átila ROHRSETZER, quale capo della Divisione centrale per le informazioni (*Divisão Central de Informações DCI*) dello Stato di Rio Grande do Sul, organismo avente funzioni di repressione politica;

Marco Aurélio da SILVA REIS, quale direttore del DOPS (*Departamentos de Ordem Política e Social*) dello Stato Rio Grande do Sul;

Carlos Alberto PONZI, quale capo dell'*Agência de Porto Alegre* del *Serviço Nacional de Informações* (SNI/APA) ovvero capo dell'articolazione territoriale per lo Stato di Rio Grande do Sul del SNI, organismo che gestiva e coordinava le attività di *intelligence*, anche in collaborazione con gli omologhi Servizi di Stati eteri.

2) contribuito alla commissione dei citati reati e avendo costituito, promosso, organizzato e/o diretto, nei propri Paesi, gli organismi politici, militari, di polizia o di informazione facenti parte del "Sistema Condor", responsabili del sequestro, della tortura, della uccisione e della scomparsa dei cittadini italiani Horacio Domingo CAMPIGLIA PEDAMONTI e Lorenzo Ismael VINAS GIGLI per la cui morte si procede ai sensi dell'art. 8 c.p., secondo i ruoli di seguito precisati:

Responsabili del "Sistema Condor" in Argentina:

Jorge Rafael VIDELA (deceduto), quale presidente della Repubblica.

Leopoldo Fortunato GALTIERI CASTELLI (deceduto), quale comandante in capo dell'esercito e membro della giunta militare.

Armando LAMBRUSCHINI DELLAVALLE (per il quale si procede separatamente), quale comandante in capo della Marina.

Omar Domingo Rubens GRAFFIGNA POZZI (per il quale si procede separatamente), quale comandante in capo dell'Aeronautica e membro della giunta militare.

Carlos Alberto MARTÍNEZ (per il quale si procede separatamente), quale capo della SIDE.

José Antonio VAQUERO (per il quale si procede separatamente), quale capo di stato maggiore dell'esercito.

Alberto Alfredo VALÍN, quale capo del *Jefatura II de Inteligencia* (Comando II di intelligence) dello stato maggiore dell'esercito, da cui dipendeva gerarchicamente il *Batallón de Inteligencia* 601.

Jorge Alberto MUZZIO (deceduto), quale comandante del *Batallón de Inteligencia* 601 dell'esercito argentino.

Responsabili del "Sistema Condor" in Bolivia:

Luis GARCÍA MEZA TEJADA, quale comandante in capo dell'esercito.

Luis ARCE GÓMEZ, quale capo del D-2 (II Dipartimento) di intelligence dello stato maggiore dell'esercito.

Responsabili del "Sistema Condor" in Brasile:

João Baptista DE OLIVEIRA FIGUEIREDO (deceduto) quale presidente della Repubblica.

Octávio Aguiar DE MEDEIROS (per il quale si procede separatamente), quale capo del *Serviço Nacional de Informações* (SNI).

Responsabili del "Sistema Condor" in Cile:

Augusto José Ramón PINOCHET UGARTE, (deceduto) quale presidente della giunta militare del Cile e capo dello Stato.

Odlanier Rafael MENA SALINAS, capo della *Central Nacional de Informaciones*.

Responsabili del "Sistema Condor" in Paraguay:

Alfredo STROESSNER MATIAUDA, (deceduto) quale presidente della Repubblica.

Benito GUANES SERRANO (deceduto), quale capo del II Dipartimento (intelligence) dello Stato maggiore generale delle Forze armate (ESMAGENFA).

Responsabili del "Sistema Condor" in Perù:

Francisco MORALES BERMÚDEZ, quale presidente della Repubblica.

Pedro RICHTER PRADA, quale primo ministro.

Germán RUIZ FIGUEROA, quale capo della *Dirección de Inteligencia del Ejército* (DINTE).

Martín MARTÍNEZ GARAY, quale capo del *Servicio de Inteligencia del Ejército* (SIE).

Responsabili del "Sistema Condor" in Uruguay:

a) I membri del COSENA

Aparicio MÉNDEZ MANFREDINI (deceduto), quale presidente della Repubblica.

Manuel Jacinto NÚÑEZ SALVAGNO (deceduto), quale ministro dell'interno.

Walter RAVENNA (deceduto), quale ministro della difesa.

Adolfo FOLLE MARTÍNEZ (deceduto), quale ministro delle relazioni estere.

Luis Vicente QUEIROLO (deceduto), quale comandante in capo dell'esercito.

Hugo León MÁRQUEZ SCHNITZSPAHN (deceduto), quale comandante in capo della Marina.

Raúl J. BENDAHAN RABBIONE (deceduto), quale comandante in capo della Forza Aerea.

Walter MACHADO (deceduto), quale capo dello Stato maggiore congiunto – e, come tale, segretario del COSENA.

b) Il capo del *Servicio de Información de Defensa*:

Iván PAULÓS, quale capo del SID.

Parti civili

- **Repubblica Orientale dell'Uruguay.**
 - Difensore: **Avv. Fabio Maria GALIANI** con studio in Piazza Anco Marzio, 13 Roma **assente**

- **Presidenza del Consiglio dei Ministri. –** Avvocatura Generale dello Stato
 - Difensore: **Avv. Maurizio GRECO** presso Avvocatura Generale dello Stato Via dei Portoghesi, 12 Roma **assente**

- 1. **Frente Amplio – Partito Politico Uruguaiano del Centro Sinistra.-** domiciliato in Corso Trieste, 123 Roma presso lo studio dell'Avv. Antonello Madeo;
 - Difensore: **Avv. Antonello MADEO** con studio in Corso Trieste, 123 Roma **assente**

Capo I 2: caso CAMPIGLIA E VINAS

- **ALLEGRINI, Claudia Olga Ramona** nata a Parana (Argentina) il 31/08/1958 residente a Buenos Aires Calle O'Higgins n. 2259 piano 2 int. A (convivente di Lorenzo Ismael VINAS GIGLI);
domiciliata in Milano Via della Posta, 8 presso lo studio dell'Avv. Giancarlo Maniga;
Difensore: Avv. Giancarlo MANIGA con studio in Via della Posta, 8 Milano

- **VIÑAS, Maria Paula** nata a Parana (Argentina) il 28/05/1980 residente a Buenos Aires Calle O'Higgins n. 2259 piano 2 int. A (figlia di Lorenzo Ismael VINAS GIGLI);
domiciliata in Milano Via della Posta, 8 presso lo studio dell'Avv. Giancarlo Maniga;
difensore: Avv. Giancarlo MANIGA con studio in Via della Posta, 8 Milano

PARTI OFFESE

Capo I 2: casi CAMPIGLIA e VIÑAS

1. **CALVEIRO Pilar** **assente**
residente a Buenos Aires Via Washington, 3943 (moglie di Horacio Domingo CAMPIGLIA PEDAMONTI);

2. **CAMPIGLIA Mercedes** **assente**
residente a Buenos Aires (Argentina) Via Washington, 3943 (figlia di Horacio Domingo CAMPIGLIA PEDAMONTI);

INTERVENIENTI

1. **Confederazione Generale Italiana del Lavoro CGIL**

con sede legale in Roma Corso Italia, 25 rappresentata e difesa dall'Avv. Giancarlo MANIGA del Foro di Milano con studio in Milano via della Posta, 8.

Difensore: Avv. Giancarlo MANIGA con studio in Via della Posta, 8 Milano **assente**

2. **Confederazione Italiana Sindacato Lavoratori CISL**

con sede legale in Roma Via Po, 21 rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Speranzoni con studio in Viale Aldini, 88 Bologna

Difensore: Avv. Andrea SPERANZONI con studio in Viale Aldini, 88 Bologna **assente**

3. **Unione Italiana del Lavoro UIL**

con sede legale in Roma Via Lucullo, 6 rappresentata e difesa dall'Avv. Nicola Brigida del Foro di Milano con studio in Milano Piazza V Giornate, 1

Difensore: Avv. Nicola BRIGIDA con studio in Milano Piazza V Giornate, 1. **assente**

4. **Regione Emilia Romagna**

rappresentata e difesa dall'Avv. Giancarlo Maniga del Foro di Milano con studio in Milano via della Posta, 8.

Difensore: Avv. Giancarlo MANIGA con studio in Via della Posta, 8 Milano **assente**

5. **Regione Calabria**

rappresentata e difesa dall'Avv. Lucio Romualdo domiciliata presso la Sezione di Reggio Calabria dell'Avvocatura Regionale

Difensore: Avv. Lucio ROMUALDO domiciliato in Via D. Triepi, 92 Reggio Calabria **assente**

6. **PARTITO DEMOCRATICO**

con sede legale in Roma Via Sant'Andrea delle Fratte 16, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonello Madeo con studio in Corso Trieste, 123 Roma

Difensore: Avv. Antonello MADEO con studio in Corso Trieste, 123 Roma **assente**

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

In data 27.05.2013, la locale Procura della Repubblica avanzava richiesta di rinvio a giudizio, nei confronti di GARCIA MEZA TEJADA Luis, in ordine ai reati di cui agli artt.422, 630, 575 c.p., a lui ascritti al capo I2) di imputazione.

All'esito dell'odierna udienza preliminare, le parti rassegnavano le rispettive conclusioni, come trascritte nel verbale di causa.

Il presente procedimento tratta della complessa e drammatica vicenda che ha sconvolto i paesi dell'America Latina, distribuiti in quell'area territoriale denominata "Cono Sud", consistita nella sistematica e vasta attività di repressione di ogni forma di opposizione politica, sindacale e culturale, ideata ed organizzata dai vertici delle giunte militari insediatesi nel governo di quelle nazioni, negli anni settanta ed attuata attraverso il sequestro, l'arresto illegittimo, la tortura, l'uccisione e, nella maggior parte dei casi, l'occultamento del cadavere, di migliaia di aderenti alle diverse formazioni politiche antagoniste di quegli assetti di potere autoritari ed antidemocratici.

Il programma di chirurgica eliminazione degli oppositori, o di persone a questi vicine, anche solo per legami di parentela ed amicizia, noto come "Plan Condor", aveva il proprio fulcro nell'accordo transnazionale di cooperazione raggiunto dai vertici delle dittature militari insediatesi in Argentina, Cile, Uruguay, Bolivia ed in altri paesi della regione e che prevedeva la reciproca assistenza nelle operazioni di ricerca, individuazione e cattura dei militanti di compagini politiche e movimenti di opposizione al regime, che avessero cercato rifugio e protezione nel territorio nazionale di taluno dei paesi aderenti.

Il patto scellerato conduceva, al termine di una campagna repressiva di inusitata violenza, alla uccisione di un numero rilevantissimo di persone (stimato attorno ai 30.000) ed alla soppressione ed occultamento dei corpi della maggior parte di esse.

Tra le numerose vittime di un piano così efferato, figuravano, come accertato nelle fasi iniziali delle indagini, soggetti di nazionalità italiana, meglio identificati nei singoli capi di imputazione, in relazione al cui sequestro e successivo omicidio si profilavano i presupposti per l'avvio di procedimento penale dinanzi l'A.G. italiana, a mente dell'art.8 c.p..

Orbene, proprio il condizionamento dell'esercizio dell'azione penale all'inoltro di apposita richiesta da parte del Ministro della Giustizia ha sostanziato uno dei temi più sentiti del dibattito processuale sviluppatosi nel corso delle udienze celebrate dinanzi a questo giudice, con specifico riguardo ai profili controversi relativi al contenuto ed alla portata dell'atto ministeriale, in specie, quanto alla possibilità di ritenerlo esteso

anche al delitto di strage, pur contestato dal P.M. nella formulazione imputativa finale.

Si tratta, naturalmente, di un passaggio critico del percorso evolutivo del procedimento sul quale il giudicante deve prendere immediata e tempestiva posizione, attesa la suscettibilità di talune soluzioni prospettabili a determinare l'arresto, tout court, di qualsiasi prospettiva dibattimentale futura, in ragione della indiscutibile natura di condizione di procedibilità della richiesta del Ministro.

Le maggiori difficoltà interpretative sorgono dalla peculiarità di una determinazione che, se sotto il profilo soggettivo presenta indubbio carattere amministrativo, si specifica, per le implicazioni funzionali e, dunque, oggettive, come atto processuale di impulso all'esercizio dell'azione penale.

Peraltro, la sussumibilità della richiesta entro lo schema giuridico concettuale di condizione di procedibilità non autorizza ulteriori e più pregnanti assimilazioni ad altra tipologia di esternazione volitiva, come la querela, pur rientrando nella medesima nozione categoriale.

Gli elementi di diversificazione tra i due atti di impulso si specificano, non solo in relazione alla natura pubblicistica dell'organo proponente la richiesta e, dunque, al ben più ampio contenuto di competenze giuridiche e capacità di interlocuzione sulle prospettazioni del P.M. istante predicabile in capo al responsabile del dicastero della giustizia ed allo staff dei suoi più stretti collaboratori e che varrebbe di per sé ad escludere l'ipotizzata sovrapposibilità con la posizione del privato querelante, di necessaria accettazione dei poteri qualificatori e definitivi della vicenda fattuale riconosciuti all'A.G..

In vero, il reale profilo di discriminazione, con i connessi riflessi sul perimetro contenutistico e funzionale della condizione di procedibilità, attiene alla diversa sequenza logica e temporale che connota l'intervento della richiesta ex art.8 c.p. sulla materia investigata, rispetto alla semplice querela del privato cittadino.

Mentre quest'ultima è intrinsecamente destinata ad informare gli organi di polizia e l'autorità giudiziaria su fatti penalmente rilevanti, determinando nel contempo l'avvio delle attività di indagine dirette a verificare la fondatezza della notizia e ad acquisire elementi di prova relativi a condotte, che spetta al P.M. definire in termini giuridici, nel caso della richiesta, come emblematicamente dimostrato proprio dalla vicenda che ne occupa, il rapporto è invertito, essendo l'A.G. procedente a dare cognizione all'organo politico amministrativo della esistenza di fatti per i quali si prospetti la competenza del giudice italiano.

Va da sé che, al fine di delimitare l'effettiva estensione della determinazione ministeriale, si debba risalire alla esposizione dei fatti descritti nella prodromica istanza del P.M. richiedente ed alla qualificazione giuridica che lo stesso organo giudiziario ha impresso ai comportamenti materiali oggetto di indagine.

Orbene, analizzando le comunicazioni che il P.M. ha trasmesso al Ministero, allo scopo di sollecitare l'atto di impulso di cui all'art.8 c.p., si ricava l'incontrovertibile, esclusivo riferimento alle condotte di sequestro ed omicidio dei cittadini italiani, con il coerente, invariato richiamo giuridico normativo degli artt.81 cpv., 110, 575 c.p..

Una lettura meno formalistica e più ancorata alle componenti fattuali e sostanziali di quelle informative potrebbe senz'altro indurre a ritenere legittima l'inclusione nello scenario accusatorio sottoposto alle valutazioni del ministro anche del reato di cui all'art.630 c.p., in seguito effettivamente contestato dal P.M..

La fattispecie criminosa, seppur non esplicitata nei riferimenti normativi, appare tuttavia chiaramente implicata nella descrizione delle condotte addebitate ai responsabili del piano "Condor".

Resta, invece, irrimediabilmente estranea alla originaria impalcatura accusatoria in merito alla quale risulta provocato il pronunciamento dell'autorità ministeriale una fattispecie, quella di strage, che neppure implicitamente figurava sottesa alla vicenda pur sommariamente tratteggiata dal P.M. nelle comunicazioni citate e che sembrerebbe esprimere l'approdo, non già di un ripensamento o di un'integrazione puramente definitivi, bensì di una rivisitazione ricostruttiva dei fatti operata dal P.M., a posteriori ed in sede di finale formulazione dell'atto imputativo, mediante l'inserimento nella primitiva architettura incriminatoria di elementi fattuali del tutto nuovi ed autonomi, funzionali all'integrazione delle componenti costitutive del reato p. e p. dall'art.422 c.p..

Sulla scorta delle considerazioni che precedono, ritiene questo giudice che, relativamente al crimine in commento, difetti la condizione di procedibilità di cui all'art.8 c.p., attesa l'argomentata impossibilità di estendere al reato in questione le determinazioni adottate dal Ministro competente, nel corso delle indagini.

Indefettibile conseguenza delle osservazioni che precedono, la pronuncia di sentenza di non luogo a procedere nei confronti dell'imputato, in relazione al reato di strage.

Peraltro, l'obbligo motivazionale non può considerarsi compiutamente soddisfatto attraverso l'exkursus espositivo illustrato, perché, a ben vedere, le posizioni ultimative espresse in relazione alla fattispecie di cui all'art.422 c.p. lasciano aperte diverse ed ulteriori questioni che non possono essere eluse, né sottaciute.

Al riguardo, le difese degli imputati, nell'invocare la ricorrenza del concorso apparente di norme, evidenziando come l'evento morte, previsto quale aggravante della fattispecie di cui all'art.422 c.p., giammai potrebbe concretizzare, accanto e contestualmente alla contestazione di strage, ipotesi delittuosa autonoma, hanno pure coerentemente concluso per il travolgimento dell'intero impianto accusatorio, quale conseguenza del difetto della condizione di procedibilità relativamente al predetto delitto di strage.

In altri termini, il ragionamento dei difensori, astrattamente condivisibile sul piano logico giuridico, evolve dall'osservazione che l'impossibilità di proseguire il giudizio per il reato contestato postulerebbe sorte processuale identica per l'azione riguardante fatti che non integrano fattispecie autonome, ma sono mera aggravante del delitto improcedibile.

Sennonché, ritiene questo giudice che, a fronte del carattere assorbente, sotto il profilo della formula decisoria, della rilevata carenza di idonea richiesta del Ministro e, dunque, del difetto della condizione di procedibilità, il reato di strage appaia in concreto del tutto insussistente, tanto che, un eventuale opposto orientamento di questo giudice circa il contenuto e la portata dell'atto ministeriale, avrebbe dato adito, comunque, ad analoga pronuncia di non luogo a procedere, sotto il diverso profilo della infondatezza nel merito dell'accusa.

Sono parsi meritori gli sforzi del rappresentante della Procura di colmare il senso diffuso e percepibile di inadeguatezza delle figure delittuose dell'omicidio plurimo aggravato e del sequestro di persona a riflettere il profondo disvalore etico e giuridico di un'impresa criminale di così immane gravità e riprovevolezza, da indurre spontaneamente all'utilizzo di definizioni terminologiche come, appunto, strage, eccidio, genocidio che, almeno in un'accezione atecnica, accolta dalla generalità dei consociati, sembrerebbero rispondere meglio alle rappresentate esigenze morali, prima che giuridiche, di condanna assoluta ed inoppugnabile.

Tuttavia, passando dall'area del comune sentire ad una raffigurazione giuridicamente appropriata dei comportamenti ascrivibili all'imputato, deve escludersi la ravvisabilità degli estremi del reato di cui all'art.422 c.p..

Per quanto esteso possa risultare il numero delle persone rimaste vittime del programma criminale ideato ed attuato dalle giunte militari del "Cono Sud" e, spesso, indiscriminate le modalità di individuazione dei nemici veri o presunti da perseguire e reprimere, è innegabile che le concrete dinamiche operative attraverso le quali gli esecutori materiali del piano hanno proceduto alla soppressione di migliaia di persone non presentino le connotazioni di oggettiva diffusività, tipiche del delitto di strage.

In altri termini, deve escludersi che il dato quantitativo pur rilevante, del numero di soggetti sequestrati ed uccisi, possa refluire sulle caratteristiche qualitative e paradigmatiche della fattispecie normativa ipotizzata.

Il reato di strage non si specifica in ragione della pluralità dei soggetti colpiti, ma in virtù delle indiscriminate potenzialità offensive del mezzo utilizzato, con la finalità di provocare la morte, quale evento che, ai fini della configurabilità della fattispecie, è solo eventuale ed aggiuntivo, rispetto alla esposizione a pericolo della pubblica incolumità, ossia della sicurezza dell'integrità fisica e della vita stessa di una collettività indeterminata ed indistinta di persone.

Nella vicenda trattata, le azioni criminose risultano avere ricalcato un ripetitivo e consolidato modulo operativo, articolato nella cattura forzata di singoli individui, prelevati nelle abitazioni, nei luoghi di lavoro o, anche, nella pubblica via, nella loro segregazione in centri clandestini di prigionia, nella tortura, spesso finalizzata ad ottenere rivelazioni su altri appartenenti a gruppi e movimenti di opposizione, nell'uccisione e nell'occultamento del cadavere.

Per quanto reiterato in un numero impressionante di casi, talvolta con dispiegamento notevole di uomini e mezzi, in quelle che hanno assunto le connotazioni tipiche della retata, con coinvolgimento, persino, di cittadini affatto estranei a qualunque impegno politico, ma che hanno avuto la sfortuna di trovarsi nel posto sbagliato, al momento sbagliato, non v'è chi non veda come quel sistema esecutivo non si sia mai tradotto nell'utilizzo di mezzi in grado di mettere a rischio, secondo una valutazione ex ante ed in una contestualità temporale, una generalità indistinta di persone, ma al contrario, si sia specificato nell'applicazione chirurgica, mirata e selettiva della violenza e della prevaricazione, su soggetti ben determinati, individualmente sequestrati, reclusi, torturati e, quindi, uccisi.

E' appena il caso di osservare che i termini essenziali di quelle azioni delittuose, sviluppate secondo le descritte sequenze attuative, non possano ritenersi modificati dal fatto che la loro sistematicità e ripetitività abbia finito per ingenerare nella popolazione un sentimento diffuso ed incontrollabile di timore ed angoscia.

La diffusività che contrassegna il delitto di strage non va riferita al dato soggettivo delle dimensioni dell'impatto psicologico in un contesto umano più o meno vasto, ma, come detto sopra, alla oggettiva attitudine offensiva dell'azione materiale (cfr. Cass.Sez.1, n.13988 del 24.10.1989: "...nell'uso di mezzi dotati di peculiari requisiti di diffusività del danno alle persone"; Cass.Sez. 2, n.1695, del 10.02.1994, "...l'elemento materiale del reato di strage è rappresentato dal compimento di atti aventi obiettivamente, l'idoneità a determinare pericolo per la vita e l'integrità fisica della collettività mediante violenza...").

A conclusione delle osservazioni svolte, mette conto segnalare come, sullo sfondo delle stesse notazioni critiche, si delinei un ulteriore motivo di perplessità circa la congruenza dell'originario impianto accusatorio comprensivo della fattispecie di strage.

Si allude all'incidenza che siffatta impostazione, qualora condivisa e, soprattutto, ritenuta fondata in fatto, avrebbe avuto sul profilo della giurisdizione dell'A.G. italiana.

Ed invero, ribadito, infatti, che l'omicidio costituisce circostanza aggravante del delitto di cui all'art.422 c.p., non v'è chi non veda la problematicità di ancorare la competenza ai sensi dell'art.8 c.p. a fatti, la morte dei cittadini in territorio estero, che non integrano autonomo delitto, come esplicitamente richiesto nell'intestazione

dell'articolo in commento, ma evento ulteriore ed aggiuntivo, suscettivo di aggravare la pena prevista dalla norma incriminatrice dell'art.422 c.p..

Norma, questa, che mira a tutelare, primariamente, la pubblica incolumità, ovvero, la sicurezza della integrità fisica e della vita di una generalità indistinta di persone, certamente individuabile, nel caso di specie, nelle popolazioni dei paesi interessati dal piano "Condor", rispetto alle quali non potrebbe in alcun modo profilarsi la competenza dell'A.G. nazionale.

Se le considerazioni che precedono sono corrette, un eventuale, futuro giudizio si rivelerebbe del tutto superfluo, non potendo modificare un quadro indiziario di natura squisitamente documentale, deponente per il difetto della condizione di procedibilità.

P.T.M.

Dichiara

Non luogo a procedere, nei confronti di GARCIA MEZA TEJADA Luis, limitatamente al reato di cui all'art.422 c.p., perché l'azione penale non doveva essere esercitata, per difetto della condizione di procedibilità.

Roma, 17 marzo 2015



Il Giudice per le Indagini Preliminari

(dr. Alessandro Artari)

Alessandro Artari

Il Collaboratore di Cancelleria

Il Funzionario Giudiziario

Elio Tabbi

Elio Tabbi

Depositata in data 17/03/2015

Il Funzionario Giudiziario

Elio Tabbi

Elio Tabbi

Il Collaboratore di Cancelleria